



Federazione
Scacchistica
Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –


20129 Milano

Oggetto: Procedimento sull'istanza presentata dal 1° CD S. GIOVANNI BOSCO, con sede in Triggiano (Ba) Via Petrarca 79, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Caterina Silvestre

FATTO

In data 01.06.2022 il 1° CD S. GIOVANNI BOSCO, con sede in Triggiano (Ba) Via Petrarca 79, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Caterina Silvestre, ha proposto "reclamo" al Giudice Sportivo Territoriale (rectius: Giudice Sportivo Nazionale) nei seguenti termini.

"1) Premesso che in data 25.05.2022 è stata disputata la gara per la Regione Puglia dei Campionati Studenteschi di Scacchi, categoria primarie femminile, utilizzando la modalità *hybrid* ovvero con collegamento attraverso postazioni informatiche presso la scuola e monitoraggio tramite videocamera durante le fasi di gioco; 2) che la scuola San Giovanni Bosco di Triggiano ha partecipato al ridetto campionato con i suoi studenti, accreditati secondo le procedure indicate, nominando quale docente referente della scuola la dott.ssa Calisi Annamaria; 3) che in data 25.05.2022 i tornei si sono regolarmente svolti alla presenza della docente referente nei locali adibiti ad area di gioco; 4) che in data 26.05.2022 è stata pubblicata la classifica relativa al Torneo Primarie Femminile del 25.05.2022 e il 1° CD San Giovanni Bosco di Triggiano si è piazzato al primo posto, così qualificandosi alla Finale Nazionale con 14,5 punti; 5) che in data 31.05.2022 la scuola San Giovanni Bosco di Triggiano ha avuto formale notizia della revoca della qualificazione per "gravi irregolarità", atteso che, a dire dell'arbitro, durante le fasi di gioco sarebbe stato presente un istruttore qualificato in sala con gli studenti e che non sarebbe stato possibile comunicare con la referente scolastica per segnalare detta presunta irregolarità; 6) che il 1° CD San Giovanni Bosco di Triggiano impugna e contesta tutto quanto dedotto dall'arbitro e posto a fondamento della sanzione applicata e, pertanto, propone formale **RECLAMO** avverso la sanzione della squalifica dalla classifica per la Finale Nazionale del Campionato Studentesco di Scacchi online, categoria primarie femminile, per la Regione Puglia, in ordine alla gara disputata in data 25.05.2022 per i seguenti **MOTIVI**. In primis si contesta quanto dichiarato dall'Arbitro in ordine alla presenza costante di soggetti non autorizzati



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

nell'area di gioco. Nella denegata ipotesi in cui fosse entrato nel laboratorio un terzo non autorizzato, si fa rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 35 lettere d) ed e) del Regolamento del settore arbitrale, l'Arbitro deve verificare il regolare svolgimento delle gare nel corso delle stesse e intervenire direttamente affinché siano rispettate le norme regolamentari. Nel caso che ci occupa l'Arbitro afferma di aver rilevato la presunta irregolarità ma di non essere riuscito a comunicare in nessun modo con la referente scolastica per segnalare la situazione. Non ci è dato, però, sapere quali difficoltà di comunicazione abbia effettivamente avuto. Infatti, la referente scolastica dott.ssa Calisi è stata presente per tutto il tempo di gara nell'area di gioco, sia presso la sua postazione dotata di videocamera, microfono e altoparlanti sia tra le postazioni informatiche dei giocatori per la sorveglianza degli stessi. Se l'arbitro avesse rilevato irregolarità o comportamenti illeciti durante la gara, avrebbe dovuto e potuto semplicemente segnalare tale circostanza alla referente in videoconferenza e avrebbe potuto chiedere nell'immediatezza l'allontanamento di persone non autorizzate presenti in sala. Ma ciò non è mai avvenuto. Si esclude, altresì, il problema tecnico perché prima dell'inizio della gara la referente scolastica ha comunicato con l'arbitro in videochiamata, senza alcuna difficoltà, per alcuni doverosi chiarimenti in merito all'inserimento delle riserve in gara. Ad ogni buon conto, se l'arbitro non fosse riuscito a mettersi in contatto con la referente attraverso il canale ufficiale della videoconferenza, ben avrebbe potuto contattarla attraverso i numeri e gli indirizzi mail conosciuti (molte altre comunicazioni sono state fatte alla referente attraverso chat e mail). A ciò si aggiunga la circostanza che l'arbitro, dopo aver riscontrato tali presunte irregolarità, avrebbe dovuto decretare la squalifica dei giocatori entro 24 ore dal termine della partita, come espressamente previsto dall'art. 9 del Bando di iscrizione. Invece, nella prima classifica pubblicata l'arbitro non fa alcun riferimento alla presenza di terzi non autorizzati, anzi dichiara ufficialmente la qualificazione della San Giovanni Bosco alle finali nazionali. Solo a distanza di giorni l'Arbitro si ricorda della "grave irregolarità" e squalifica i giocatori, adducendo tale motivazione (?!?!). Si esclude a priori la possibilità che la sanzione della squalifica sia stata comminata a seguito di un successivo reclamo da parte di altri partecipanti, atteso che alla San Giovanni Bosco non è pervenuta alcuna comunicazione in qualità di controinteressata. E' appena il caso di precisare che attraverso le immagini trasmesse durante la gara l'Arbitro ha potuto verificare che non vi è MAI stata alcuna ingerenza da parte di adulti, né ricorso a sistemi illeciti, né scorrettezze di altro genere. Dei resto sono comportamenti non contemplati dagli operatori scolastici della scuola San Giovanni Bosco, i quali insegnano ai propri alunni la correttezza e la lealtà nel gioco e nella vita. A tal uopo ci si riserva di tutelare il buon nome e l'immagine della scuola nelle opportune sedi.



Federazione
Scacchistica
Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Infine, ove vi fosse stata un'irregolarità, e ciò non è, durante lo svolgimento della gara del 25.05.2022, la sanzione avrebbe dovuto riguardare solo ed esclusivamente quel turno di gara e non la squalifica dalla classifica generale dell'intero campionato. Per quanto sopra esposto e ritenuto, il 1° CD San Giovanni Bosco di Triggiano, in persona del suo Dirigente scolastico pro tempore **CHIEDE** che l'III.mo Giudice Sportivo adito voglia **annullare la squalifica dei giocatori** del 1° CD San Giovanni Bosco di Triggiano dal Campionato Studentesco di Scacchi, per la categoria primarie femminili, per le motivazioni di fatto e di diritto suesposte. Chiede, altresì, che si disponga in via cautelativa la sospensione della premiazione, rinviandola all'esito del presente reclamo. Triggiano, lì 01.06.2022".

La decisione sul reclamo è stata fissata in data 21.07.2022, e le dovute comunicazioni sono state indirizzate anche ai soggetti ritenuti controinteressati.

Il Comitato Regionale Pugliese, in persona del Presidente Giuseppe Rinaldi, ha depositato memoria di replica nei seguenti termini.

“Con riferimento al reclamo in oggetto, presentato dalla Dirigente Scolastica del 1° CD San Giovanni Bosco di Triggiano (BA), relativamente alla Fase Regionale della Puglia per i Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola, manifestazione che si è svolta in modalità ibrida con le partite giocate online, su piattaforma convenzionata, dagli studenti presenti nelle rispettive scuole sotto sorveglianza dei referenti scolastici, vengo a precisare quanto segue. L'irregolarità contestata alla scuola riguarda la presenza di una persona non autorizzata all'interno della sala ove erano posizionati gli studenti giocatori e la docente referente, durante le fasi di gioco, aggravata dal fatto che si trattava dell'Istruttore qualificato FSI Alessandro Ardino, già dichiarato nel modulo d'iscrizione della stessa scuola. Un Istruttore infatti potrebbe favorire decisamente i propri allievi durante le partite online, essendo impossibile controllare a distanza ogni gesto ed ogni parola che viene pronunciata. La presenza dell'Istruttore Ardino, oltre che dagli arbitri preposti, è stata notata e segnalata ufficiosamente da altri referenti scolastici collegati nella stessa stanza per videoconferenze. Tuttavia bisogna ricordare che nelle manifestazioni sportive il giudizio dell'arbitro è insindacabile e non necessita di ulteriori testimonianze. Gli arbitri preposti non riuscivano a comunicare coi referente scolastico perché probabilmente gli altoparlanti avevano volume basso o erano spenti, comprensibilmente perché in diverse situazioni si verificava il fenomeno di un fastidioso riverbero o di un fischio a causa dell'interazione coi microfoni. Tuttavia l'arbitro non è tenuto ad usare sistemi di comunicazione non previsti (cellulare



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

o email) perché la scuola ha comunque l'obbligo dell'osservanza del regolamento, con la consapevolezza di eventuali sanzioni in caso contrario. La classifica finale ufficiale del torneo di scuole primarie femminile è stata resa nota il 31 maggio (6 giorni dopo) perché pubblicata in concomitanza con le classifiche dei tornei di altre categorie, svoltisi il 27 maggio, che hanno richiesto un approfondito esame antichecking con più tempo del previsto. La precedente classifica provvisoria era stata comunicata in chat in via ufficiosa, su richiesta dei referenti scolastici. Nella classifica finale è stato salvaguardato il risultato sportivo dei giocatori, tant'è vero che risulta comunque vincitrice l'alunna della scuola di Triggiano e al primo posto nella classifica per le scuole si trova lo stesso 1° Circolo Didattico. Questo perché, come già detto, è impossibile stabilire con certezza se i giocatori siano stati aiutati o no dall'Istruttore presente. Tuttavia, dovendo dare un segnale di regolarità della manifestazione, la commissione arbitrale ha deciso di revocare la qualificazione alla Finale Nazionale perché trattasi di un diritto maturato direttamente dalla scuola, responsabile appunto dell'irregolarità contestata. A conclusione di quanto esposto, nella consapevolezza del miglior operato arbitrale possibile, suggerirei alla Dirigente Scolastica di inoltrare alla Federazione richiesta di partecipazione alla Finale Nazionale attraverso una wild card, cioè un invito diretto, soluzione sempre possibile in casi particolari come questo, così da non scontentare nessuno e nello stesso tempo garantire la trasparenza e correttezza che sempre devono essere alla base di ogni manifestazione sportiva e studentesca".

Il 1° CD S. GIOVANNI BOSCO ha depositato ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata contestata al 1° CD S. GIOVANNI BOSCO la violazione dell'art. 4 del Bando "Campionati Studenteschi di Scacchi online – Fase Regionale Puglia 2022", secondo cui "...nell'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori schierati per il turno di gioco e il Docente referente, che avrà il compito di sorvegliare sulla correttezza dei propri giocatori durante lo svolgimento delle gare. Al termine della propria partita, ogni giocatore deve allontanarsi dall'area di gioco".

La violazione sarebbe avvenuta durante lo svolgimento del turno previsto per il 25.05.2022, quando veniva rilevata la "presenza di una persona non autorizzata all'interno della saia ove erano posizionati gli studenti giocatori e la docente referente, durante le fasi di gioco, aggravata dal fatto che si trattava dell'Istruttore qualificato FSI Alessandro Ardino, già dichiarato nel modulo d'iscrizione della stessa scuola".



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'art. 9 del Bando stabilisce che "...l'Arbitro controllerà le immagini dei componenti della rappresentativa e verificherà la regolarità delle partite attraverso un sistema antichecking incorporato nella piattaforma di gioco. A suo insindacabile giudizio potrà decretare la sconfitta a tavolino per quei giocatori che dovessero ricorrere a sistemi illeciti durante la gara, fino a 24 ore dopo il termine della partita".

Tale termine è da ritenersi perentorio, non potendosi ammettere che l'esito di un evento sportivo sia "sub iudice" a tempo indeterminato.

La presenza di un istruttore FSI nella sala ove sono posizionati i giocatori impegnati nelle partite costituisce "sistema illecito", potenzialmente idoneo a distorcere il risultato sportivo, ai sensi dell'art. 9 citato.

La Direzione Arbitrale non ha però rispettato il termine di 24 ore previsto dall'art. 9 del Bando, poiché, come esposto in "reclamo" (e confermato nella memoria depositata dal Comitato Regionale Pugliese) la sanzione della squalifica, nei confronti della squadra del 1° CD S. GIOVANNI BOSCO, è stata irrogata il 31.05.2022, ovvero 6 giorni dopo che era stata rilevata la presunta irregolarità.

L'asserita necessità del Comitato Regionale Pugliese di pubblicare la classifica ufficiale "in concomitanza con le classifiche dei tornei di altre categorie, svoltisi il 27 maggio, che hanno richiesto un approfondito esame antichecking con più tempo del previsto", non costituisce valido argomento per giustificare il mancato rispetto del termine sopra citato.

Non si comprende come gli arbitri non siano riusciti a comunicare con il referente scolastico (ciò che avrebbe consentito di "sanare" immediatamente eventuali irregolarità), visti i numerosi mezzi utilizzabili a tal fine.

Il reclamo deve essere accolto.

P.Q.M.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Accoglie il reclamo e annulla la squalifica irrogata.

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165
c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federscacchi.it – <http://www.federscacchi.it>



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 21.07.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

**Gabriele
Vinciguerra**